



---

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE**

**COSE FARE IN CASO DI ALBERATURE E TERRENI  
PRESSO LINEE FERROVIARIE**

Tutti i proprietari privati di terreni confinanti con le linee ferroviarie sono tenuti al rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza di cui al D.P.R. 753/1980 al fine di prevenire situazioni di pericolo per la circolazione ferroviaria nonché danni a cose e persone.

In particolare l'art. 52 c. 4 prevede che *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 dal ciglio degli sterri e dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.*

*Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima raggiungibile aumentata di metri 2.*

*Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.”*

Si ricorda inoltre che al fine di prevenire la propagazione di incendi lungo la rete ferroviaria è previsto che i proprietari dei terreni limitrofi rispettino le norme di cui all'art. 55 del D.P.R. 753/1980 ovvero: *“i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.”*

Infine si ricorda anche l'art. 56 del citato Decreto per il quale *“sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri 6, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri 2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quanto detti depositi si elevino al disopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri 20 nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.”*

**Le responsabilità in merito al mancato rispetto delle distanze di sicurezza dalle linee ferroviarie sono notevoli: la violazione di dette disposizioni comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 63 del D.P.R. 753/1980.**